

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 del 24.07.2015

COPIA

Oggetto: Determinazione delle aliquote Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2015 (Proposta al Consiglio Comunale)

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquatto del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 08:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	Р
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	Р
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Р
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	Р
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	Р
PISU ANDREA	ASSESSORE	Р
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	Р

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del l'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali:

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che anticipava in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, alle disposizioni dello stesso articolo 13 e alle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto espressamente richiamate;

Rilevato che l'IMU costituisce una delle componenti della IUC;

Richiamato il comma 703 dell'articolo unico della legge n. 147/2013, secondo il quale "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Viste le modifiche apportate dal D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, e dai commi 707 e 708 della legge n. 147/2013 all'art. 13 sopraccitato comportanti:

- a) l'esclusione da IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per i fabbricati rurali strumentali:
- b) l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge separato, alloggi appartenenti al personale delle forze armate;
- c) l'esclusione dall'imposta per i fabbricati merce;
- d) l'esclusione dall'imposta per gli immobili appartenenti ad enti non commerciali e destinati alla ricerca scientifica;
- e) la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP ai fini della determinazione della base imponibile;
- f) la possibilità ai comuni di assimilare all'abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di 15.000 euro o per rendite non eccedenti 500 euro;

Visto il D.L. 47 del 28/03/2014, convertito dalla legge 80 del 23/05/2014, il cui art. 9/bis modifica l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011, abrogando per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, a decorrere dal 2014, la possibilità di assimilazione all'abitazione principale da parte del Comune e la sostituisce, a patire dal 2015, con l'assimilazione prevista

direttamente dalla legge, ancorché con criteri differenti;

Considerato che:

- ai sensi del comma 7 dell'art. 13 sopraccitato, l'aliquota di base per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, è pari allo 0,4%, con possibilità di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 13 sopraccitato, l'aliquota di base dell'IMU per gli immobili diversi dalle abitazioni principali è pari allo 0,76 per cento, con possibilità di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- nel 2013 è stata abolita la riserva a favore dell'erario di metà del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dell'imposta su terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati:
- l'imposta calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è, dal 2013, è di totale competenza erariale;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale

- n. 28 del 29/07/2014 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale IUC: determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;
- n. 35 del 23/09/2014 avente ad oggetto "Integrazione deliberazione n. 28 del 29/07/2014 Imposta Unica Comunale IUC - determinazione aliquote Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014";

Preso atto che il gettito IMU 2014 incassato al 24/07/2015 è pari ad euro 1.437.538,77;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

- a) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali;
- c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);
- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a 15.000 euro ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 19 marzo 2015 con la quale è stato designato il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) la D.ssa Sandra Licheri:

Viste la relazione predisposta dalla Responsabile del Settore Tributi e Contenzioso in merito alle previsioni di entrata per l'anno 2015 effettuata con applicazione delle vigenti aliquote tributarie;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Preso atto dello schema di bilancio per l'esercizio 2015 dal quale emerge la necessità di assicurare una maggior entrata tributaria di euro 170.000,00;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito variando esclusivamente la politica tributaria relativa all'Imposta Municipale Propria e mediante l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta dovuta per gli altri fabbricati nella misura di 0,1 per cento, ai sensi dell'art. 1 comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012, ferme restando le aliquote vigenti per le altre tipologie di immobili soggette ad imposta;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione. anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";
- -la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con

la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- --la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- il decreto del Ministro dell'interno del 13/05/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015,

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e tenendo conto dei vincoli posti dalla legge, deliberare le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, la presente proposta verrà sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU nell'anno 2015:

- 2 per mille per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8,
 A/9 e relative pertinenze;
- 5,8 per mille per le aree edificabili;
- 7,6 per mille per i terreni agricoli;
- 8,6 per mille per gli altri fabbricati;
- 9,1 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui 7,60 per mille a favore dello Stato come previsto dall'art. 1 comma 380 lettera f della legge n. 228/2012 e 1,5 per mille a favore del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012 .

Di stimare prudenzialmente in euro 1.616,000,00 il gettito complessivo dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;

Di incaricare la Responsabile del Tributo degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, della presente deliberazione, entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/07/2015

IL RESPONSABILE F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.TO MARIA PAOLA SECCI IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2015 per:

- a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/07/2015** al **14/08/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lqs.vo n° 267/2000);
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/07/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.07.2015